



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 141

del Consiglio comunale

Oggetto: ART. 84 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE. INCOMPATIBILITA' SOPRAVVENUTA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE. ACCERTAMENTO DELLA RIMOZIONE DELLA CAUSA DI INCOMPATIBILITA'.

Il giorno 29.11.2022 ad ore 18.05 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge alle Consigliere e ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Piccoli Paolo presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Piccoli Paolo**

sindaco **Ianeselli Franco**

consigliere **Angeli Eleonora**

e consiglieri **Baggia Monica**

Bosetti Stefano

Bozzarelli Elisabetta

Bridi Vittorio

Brugnara Michele

Carli Marcello

Casonato Giulia

Chilà Filomena

Demattè Daniele

El Barji Assou

Assenti: consigliere **Dal Ri Alessandro**

e consiglieri **Maestranzi Dario**

Fernandez Andreas

Filippin Giuseppe

Filosi Luca

Fiori Francesca

Frachetti Piergiorgio

Franzoia Mariachiara

Gilmozzi Italo

Giuliani Bruna

Guastamacchia Fabrizio

Lenzi Walter

Maschio Andrea

Merler Andrea

Pedrotti Alberto

Maule Chiara

Panetta Salvatore

Robol Andrea

Saltori Alessandro

Serra Nicola

Tomasi Renato

Uez Tiziano

Urbani Giuseppe

Zanetti Silvia

Zappini Federico

Stanchina Roberto

Zanetti Cristian

e pertanto complessivamente presenti n. 34, assenti n. 6, componenti del Consiglio.

Presente: assessore esterno **Facchin Ezio**

Assume la presidenza il signor Piccoli Paolo.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Consiglio comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2022/64 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

rilevato che il Consiglio comunale, con propria deliberazione 25.10.2022 n. 127, ha contestato al Consigliere Andrea Maschio l'incompatibilità sopravvenuta alla carica per lite pendente con il Comune, ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. e) del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

preso atto che la citata deliberazione del Consiglio comunale si basa, in particolare, sui seguenti rilievi:

- il Consigliere comunale Andrea Maschio ha presentato opposizione ad un'ordinanza-ingiunzione elevata dall'Amministrazione comunale di Trento, con ricorso al Giudice di pace di Trento (procedimento n. 2481/2022, depositato in cancelleria il 20.09.2022);
- ai sensi di legge, non può ricoprire la carica di Consigliere comunale colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con il Comune (art. 79, comma 1, lett. e) del Codice degli Enti locali della Regione Trentino-Alto Adige);
- l'opposizione al Giudice di pace avverso l'ordinanza-ingiunzione è un procedimento civile di cognizione ordinaria;
- la presentazione del ricorso citato è pertanto una condotta idonea a far sorgere l'incompatibilità alla carica per lite pendente con il Comune;
- nel caso di specie, non risulta che sussistano le esimenti previste dal comma 1, lett. e) e dal comma 4 dell'art. 79 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino-Alto Adige;

visto l'art. 84, comma 2 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino-Alto Adige, che assegna al Consigliere interessato dieci giorni per presentare osservazioni o rimuovere la causa di incompatibilità;

preso atto che il punto n. 2 del dispositivo della deliberazione del Consiglio comunale 25.10.2022 n. 127, stabilisce che il termine di dieci giorni per formulare osservazioni o per eliminare la causa di incompatibilità contestata decorre dalla comunicazione della deliberazione al destinatario;

preso atto che la deliberazione è stata comunicata al destinatario il giorno 28.10.2022 (con nota prot. n. 300531 del 28.10.2022);

rilevato pertanto che il termine di dieci giorni per presentare osservazioni o rimuovere la causa di incompatibilità è scaduto il giorno 07.11.2022;

vista la nota del Consigliere Andrea Maschio formulata in risposta alla richiesta di osservazioni sopra menzionata (nota ricevuta il giorno 04.11.2022, prot. n. 306149 del 07.11.2022), con la quale il medesimo Consigliere ripercorre la vicenda che lo ha condotto a presentare opposizione al Giudice di pace di Trento;

rilevato che le osservazioni ivi addotte dal Consigliere Maschio non fanno venir meno la sussistenza della lite pendente con il Comune, né comprovano la presenza di una delle esimenti previste dalla legge;

preso atto che, in base alla documentazione agli atti dell'Amministrazione, il Giudice di pace di Trento ha pronunciato sentenza sulla causa in questione il giorno 11.11.2022;

dato atto che per quanto noto, alla data odierna la sentenza in detto giudizio non è ancora stata depositata e che, in ogni caso, non è ancora spirato il termine per proporre appello avverso la sentenza medesima;

atteso tuttavia che la mera pronuncia della sentenza di primo grado non è sufficiente per far cessare la lite, non essendo il procedimento ancora definito con sentenza non più suscettibile di impugnazione ordinaria;

dato atto pertanto che, nel caso di specie, la sentenza del Giudice di pace di Trento non rimuove la causa di incompatibilità rilevata;

considerato che, ai sensi dell'art. 84, comma 3 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino-Alto Adige, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni o la rimozione della causa di incompatibilità il Consiglio comunale deve deliberare definitivamente e, ove ritenga sussistere la causa di incompatibilità, invita il

Consigliere a rimuoverla;

dato atto che il Consiglio comunale è tenuto ad accertare la sussistenza di una causa di incompatibilità, senza margini di discrezionalità connessi alla valutazione nel merito della vicenda sottesa;

vista la nota del 16.11.2022 prot. n. 318271 con la quale il Consigliere Maschio, al fine di porre fine alla lite con il Comune di Trento così da comportare il venir meno della situazione di contrapposizione e rimuovere la causa di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale, ha provveduto al pagamento nella misura prevista per legge delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per tutti i n. 15 verbali oggetto del ricorso sopra richiamato, allegando contestualmente le ricevute di pagamento delle sanzioni amministrative contestate, dichiarando altresì:

- di rinunciare agli effetti favorevoli della sentenza del Giudice di pace di Trento resa nel procedimento civile iscritto al n. 2481/2022 R.G., già pronunciata in udienza e, per quanto noto, non ancora depositata, non contestando le ragioni del Comune di Trento;
- di rinunciare agli atti e all'azione del procedimento civile avanti il Giudice di pace di Trento, iscritto al n. 2481/2022 R.G., inclusa la rinuncia a proporre impugnazione avverso la sentenza di tale procedimento;
- di rinunciare alla ripetizione delle somme spontaneamente pagate a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per i n. 15 verbali di contestazione del Servizio Corpo polizia locale di Trento – Monte Bondone del Comune di Trento oggetto del ricorso sopra richiamato;

atteso che tale rinuncia alla lite è pervenuta prima del definitivo accertamento da parte del Consiglio comunale della sussistenza della causa di incompatibilità sopravvenuta;

accertato che, in ragione dell'integrale pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie con le contestuali rinunce depositate dal Consigliere Andrea Maschio, come sopra precisato, non sussiste per l'Amministrazione comunale alcun residuo interesse ad agire che giustifichi un'eventuale impugnazione alla sentenza pronunciata dal Giudice di pace di Trento nel procedimento civile iscritto al n. 2481/2022 R.G., di talché quand'anche proposta, un'eventuale impugnazione dovrebbe essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse;

attesa pertanto la necessità di accertare che il Consigliere Andrea Maschio ha rimosso la causa di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale per lite pendente con il Comune, di cui all'art. 79, comma 1, lett. e) del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, in relazione all'opposizione al Giudice di pace sopra menzionata;

ritenuto pertanto che sussistano gli estremi per disporre l'archiviazione del procedimento;

considerato che la Commissione permanente dei Capigruppo è stata informata della necessità dell'adozione del presente provvedimento nell'adunanza del 21.11.2022;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;

- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

 atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 84 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

 constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

 sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di accertare, per le ragioni esposte in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 84, comma 3 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino-Alto Adige, che il signor Andrea Maschio ha rimosso la causa di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale contestata con deliberazione del Consiglio comunale 25.10.2022 n. 127;
2. di disporre l'archiviazione del procedimento in oggetto.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Piccoli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: ART. 84 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE. INCOMPATIBILITA' SOPRAVVENUTA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE. ACCERTAMENTO DELLA RIMOZIONE DELLA CAUSA DI INCOMPATIBILITA'.

Votazione palese

Consigliere e Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 34

Favorevoli: n. 33 (Angeli, Baggia, Bozzarelli, Bridi, Brugnara, Carli, Casonato, Chilà, Demattè, El Barji, Fernandez, Filippin, Filosi, Fiori, Frachetti, Franzoia, Gilmozzi, Giuliani, Guastamacchia, Ianeselli, Lenzi, Maschio, Maule, Panetta, Piccoli, Robol, Saltori, Serra, Tomasi, Uez, Urbani, Zanetti S., Zappini)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Non votanti: n. 1 (Bosetti)

Trento, addì 29.11.2022

la Segretaria generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio n. 64 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: ART. 84 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE. INCOMPATIBILITA' SOPRAVVENUTA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE. ACCERTAMENTO DELLA RIMOZIONE DELLA CAUSA DI INCOMPATIBILITÀ.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 22 novembre 2022

Segreteria Generale
La Segretaria generale
dott.ssa Lorenza Moresco
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio. 64 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: ART. 84 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE. INCOMPATIBILITA' SOPRAVVENUTA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE. ACCERTAMENTO DELLA RIMOZIONE DELLA CAUSA DI INCOMPATIBILITÀ.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 22.11.2022